

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ex Dlgs n. 231 dell'8 giugno 2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20/11/2015

IMPEMBA & ASSOCIATI

www.impembaeassociati.com

MILANO 20143, VIA GIOVANNI SEGANTINI, 71 TEL. 02.89401372 FAX 02.58104412
e-mail Organismo di Vigilanza: info@impembaeassociati.com

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---



*Il consiglio di Amministrazione della Impemba & Associati S.r.l.
nella riunione del 20/11/2015*

*Visto l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
delibera*

l'adozione del seguente Modello di Organizzazione, gestione e controllo

INDICE

Descrizione del quadro normativo.....	5
1.1 Introduzione.....	6
1.2 Natura della responsabilità.....	6
1.3 Fattispecie di reato	6
1.4 Apparato sanzionatorio	8
1.5 Delitti tentati.....	9
1.6 Vicende modificative dell'ente.....	9
1.7 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	11
1.8 Reati commessi all'estero	12
1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.....	12
1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	13
1.11 Le Linee Guida di Confindustria	14
1.12 Sindacato di idoneità	15
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	16
2.1 Elementi del Modello	17
2.2 Destinatari del Modello	18
Analisi dei rischi e standard di controllo	19
3.1 Analisi dei rischi: metodologia	20
3.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione	20
3.1.2 Reati societari	20
3.1.3 Altri reati	20
3.2 Standard di controllo.....	21
3.2.1 Standard di controllo in relazione ai reati contro la P.A.	21
3.2.2 Standard di controllo in relazione ai reati societari	21
3.2.3 Standard di controllo in relazione agli altri reati previsti dal Dlgs 231/2001	21
Caratteristiche e poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
4.1 Organismo di vigilanza.....	23
4.1.1 Nomina	23
4.1.2 Cause di ineleggibilità e decadenza	23
4.1.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	24
4.2 Flussi informativi	25
4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	25
Caratteristiche e funzioni del sistema disciplinare.....	26
5.1 Funzione	27
5.2 Ambito di applicazione.....	27
5.3 Il sistema disciplinare adottato da Impemba & Associati.....	27
Formazione e comunicazione	28
6.1 Premessa	29
6.2 Piano di formazione e comunicazione	29
6.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali	29
6.2.2 Formazione e comunicazione ai dipendenti, dirigenti e collaboratori	29
6.2.3 Comunicazione a terzi.....	29

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

PREMESSA

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Dlgs 231/2001” o “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo tale disciplina le Società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della Società stessa, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le Società, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dlgs 231/2001, possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.”*

In relazione a ciò, Impemba & Associati S.r.l. (di seguito “Impemba & Associati” o la “Società”) ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo con l’obiettivo di adeguarsi alle previsioni del Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni. Il presente Modello è stato redatto sulla base delle Linee Guida di Confindustria, come indicato al successivo par. 1.11.


L’attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare i processi a rischio, le possibili modalità di commissione dei reati previsti dal Dlgs n. 231 del 2001 e i controlli preventivi.

Segue la descrizione della struttura del Modello adottato.

Nel **Capitolo I** è contenuta la descrizione del quadro normativo vigente (capitolo 1). I dati e le informazioni sono aggiornate alla data di approvazione del Modello e hanno scopo meramente descrittivo.

Nel **Capitolo II** sono descritti gli elementi costitutivi del Modello:

- una breve descrizione del Modello (capitolo 2);
- il processo di identificazione delle attività a rischio reato ai sensi del Dlgs n. 231 del 2001 e di definizione degli standard di controllo (capitolo 3);
- le caratteristiche e i poteri dell’Organismo di Vigilanza (capitolo 4);
- le caratteristiche del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (capitolo 5);
- la definizione dei principi adottati per la comunicazione e la formazione al personale (capitolo 6).

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

CAPITOLO 1

Descrizione del quadro normativo

1.1 Introduzione

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Secondo tale disciplina, le Società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, dagli amministratori o dai dipendenti.

La responsabilità della Società viene esclusa se la stessa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di uno o più dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirli.

Il Dlgs 231/2001 ha dato attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300 affiancando, sulla base dell'esperienza statunitense e in conformità a quanto previsto in ambito europeo, la responsabilità amministrativa degli enti alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Seppur non sia formalmente modificato il principio che riferisce la responsabilità penale alla persona fisica, la disciplina contenuta nel Dlgs 231/2001 affianca l'eventuale risarcimento del danno e l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 codice penale), già previsti nella legislazione precedente; e innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto gli enti non sono ritenuti estranei alle eventuali conseguenze dei procedimenti penali concernenti reati commessi a vantaggio o nell'interesse degli enti stessi.



1.2 Natura della responsabilità

La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Tale considerazione trova conferma negli elementi identificativi del nuovo tipo di responsabilità amministrativa degli enti: il carattere afflittivo delle sanzioni a carico dell'ente e la circostanza che tale responsabilità viene accertata nell'ambito di un procedimento penale ed è, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

1.3 Fattispecie di reato



Le fattispecie di reato rilevanti - in base al Dlgs 231/2001 e successive integrazioni - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

dal legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del Dlgs 231/2001, nel dettaglio:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, Dlgs 231/2001);
2. reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, Dlgs 231/2001);
3. reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, Dlgs 231/2001);
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, Dlgs 231/2001);
5. reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, Dlgs 231/2001);
6. reati in materia societaria (art. 25-*ter*, Dlgs 231/2001);
7. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali (art. 25-*quater*, Dlgs 231/2001);
8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1, Dlgs 231/2001);
9. reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, Dlgs 231/2001);
10. reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, Dlgs 231/2001);
11. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, Dlgs 231/2001);
12. reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio (art. 25 - *octies*, Dlgs 231/2001);
13. reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, Dlgs 231/2001);
14. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- *decies*, Dlgs 231/2001);
15. reati ambientali (art. 25-*undecies*, Dlgs 231/2001);
16. reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, Dlgs 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli enti sorge anche in relazione ai reati transnazionali di seguito elencati, come introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

1.4 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Dlgs 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11, Dlgs 231/2001), attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37. Il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente trae dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Dlgs 231/2001.

Per un dettaglio delle ipotesi di reato per le quali è prevista l'interdizione, si rinvia all'Allegato E del Modello.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.6 Vicende modificative dell'ente

Il Dlgs 231/2001 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Secondo l'art. 27, comma 1, del Dlgs 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle Società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di fondo comune concerne le associazioni non riconosciute.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di Società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del Dlgs 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del Dlgs 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Dlgs 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29); infatti, l'ente risultante dalla fusione assume tutti i diritti ed obblighi delle Società partecipanti all'operazione (articolo 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del Dlgs 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Dlgs 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve

commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'articolo 11, comma 2, del Dlgs 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'articolo 32 del Dlgs 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Dlgs 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le limitazioni seguenti:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo il Dlgs 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a., Dlgs 231/2001);
- da *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale”* (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b., Dlgs 231/2001).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Dlgs 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Dlgs 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Dlgs 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Dlgs 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:



- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dlgs 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni del Dlgs 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Dlgs 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la Società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.
- (iv) se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità amministrativa degli enti, oltre che derivare dalla commissione di un reato, viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 Dlgs 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38). Tale regola trova un contemperamento

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

nel dettato dell'art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, Dlgs 231/2001).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del Dlgs 231/2001 è l'espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società.



In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la Società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, Dlgs 231/2001):

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea: *“si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”*

Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se (art. 7, comma 1, Dlgs 231/2001) alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso l'inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Dlgs 231/2001 delinea, inoltre, il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il legislatore ha definito pure i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli sopra citati:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.11 Le Linee Guida di Confindustria

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee Guida di Confindustria") segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche sull'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi;
- progettazione di un sistema di controllo preventivo;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono il codice di comportamento e il sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.

Le citate Linee Guida sono state approvate da Confindustria il 07 marzo 2002 e da ultimo aggiornate al marzo 2014.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

1.12 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene, oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata, mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Dlgs 231/2001, è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità, in altre parole, è formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

CAPITOLO 2

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

	<p align="center">Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001</p>	
---	---	---

2.1 Elementi del Modello

All'esame delle attività aziendali, comprensivo degli aspetti organizzativi e gestionali, attinenti le attività a rischio, è conseguente l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello" o il "Modello Organizzativo") idoneo alla prevenzione dei reati di cui al Dlgs 231/2001.

Il Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Dlgs 231/2001. La finalità preventiva del Modello si esplica nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Il Modello deve:

- i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ii) prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- vi) prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione di modelli organizzativi, astrattamente idonei a prevenire i reati di cui al Dlgs 231/2001, deve essere corredata dall'efficace attuazione degli stessi, intesa anche come tempestivo aggiornamento e adeguamento.

* * *

Il presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Impemba & Associati. Il compito di proporre aggiornamenti e modifiche del Modello è dell'Organismo di Vigilanza. E' tuttavia riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di recepire i relativi aggiornamenti e adeguamenti.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

2.2 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i “destinatari”) tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Impemba & Associati. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali e l’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i dirigenti, tutti i collaboratori che intrattengono un rapporto di lavoro a qualsiasi Capitolo, anche occasionale, con la Società, gli agenti, i lavoratori parasubordinati, i partner, i fornitori, i consulenti, i lavoratori autonomi e chiunque abbia un rapporto contrattuale con Impemba & Associati.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

CAPITOLO 3

Analisi dei rischi e standard di controllo

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

3.1 Analisi dei rischi: metodologia

L'attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le aree a rischio di commissione dei reati richiamati dal Dlgs 231/2001 in relazione alle tre macro categorie previste:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Altri reati

Il contenuto delle singole fattispecie di reato è riportato nell'Allegato A.

3.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

In riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le funzioni a rischio e le possibili modalità di commissione dei reati.

Si rinvia all'Allegato B per il dettaglio dell'analisi svolta.

3.1.2 Reati societari

In riferimento ai c.d. reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001) sono stati individuati i soggetti potenzialmente coinvolti e le relative attività a rischio.

Si rinvia all'Allegato C del Modello per il dettaglio dell'analisi svolta.

3.1.3 Altri reati

In riferimento ai c.d. altri reati previsti dal Dlgs 231/2001, diversi da quelli richiamati dagli artt. 24, 25 e 25 ter di cui sopra, per ciascuna funzione, sono state individuate le attività a rischio.

Si rinvia all'Allegato D del Modello per il dettaglio dell'analisi svolta.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

3.2 Standard di controllo

3.2.1 Standard di controllo in relazione ai reati contro la P.A.

Su ciascun processo individuato a rischio si applicano i c.d. standard di controllo, elaborati sulla base delle *best practices* internazionali in tema di frode e di corruzione.

Gli standard di controllo a prevenzione dei reati contro la P.A. sono stati strutturati su due livelli: obblighi e divieti.

Gli standard di controllo “obblighi” sono così chiamati perché rappresentano ciò che deve essere fatto o che deve essere presente a prevenzione del reato sul processo a rischio.

Gli standard di controllo “divieti” sono così chiamati perché individuano il divieto a compiere determinate attività in autonomia.

Per il dettaglio dei controlli che Impemba & Associati applica su ciascun processo individuato a rischio, si rinvia all’Allegato B del Modello.

3.2.2 Standard di controllo in relazione ai reati societari

In relazione ai reati societari di cui al par. 3.1.2 gli standard di controllo sono stati elaborati sulla base delle *best practices* internazionali.

Per il dettaglio dei controlli applicabili a prevenzione dei reati societari si rinvia all’Allegato C del Modello.

3.2.3 Standard di controllo in relazione agli altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le aree nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dal Dlgs 231/2001, diverse da quelle richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 ter (reati contro la P.A. e reati societari).

Per il dettaglio dei controlli applicati a prevenzione dei c.d. “altri reati” si rinvia all’Allegato D del Modello.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

CAPITOLO 4

Caratteristiche e poteri dell'Organismo di Vigilanza

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

4.1 Organismo di vigilanza

4.1.1 Nomina

Il Decreto identifica in un “organismo dell’ente”, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo , (art. 6, comma 1, lett. b), del Dlgs 231/2001 l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di “organismo dell’ente” giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle caratteristiche dimensionali della Società, sia delle regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

L’organismo dell’ente è caratterizzato da:

- indipendenza di giudizio,
- autonomia gerarchica rispetto ai soggetti sottoposti a controllo,
- professionalità
- continuità d’azione.

Ai fini della scelta dell’organismo di controllo il Consiglio d’Amministrazione della Società ha valutato la sussistenza dei seguenti elementi:

- autonomia ed indipendenza valutati in relazione all’organismo e non ai singoli componenti:
 - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo,
 - non svolgere compiti operativi all’interno della Società,
 - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione,
- professionalità intesa come:
 - possedere adeguate competenze specialistiche,
 - essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l’attività.

Avuto riguardo a tali elementi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell’organismo di controllo ad un organo collegiale composto da:



- un collaboratore esterno della Società,
- un membri interno alla Società.

L’Organismo è istituito nella composizione sopra indicata.

Il funzionamento dell’Organismo è contenuto nel regolamento contenente i principi per il funzionamento del medesimo. Il Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello ed è riportato in allegato al presente Modello.

4.1.2 Cause di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dell’Organismo di Vigilanza:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

- a) la condanna, con sentenza anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001; ovvero
- b) la condanna, con sentenza anche non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

4.1.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza



L'Organismo di Vigilanza è deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 231/2001, art. 6, lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curandone il continuo aggiornamento. In particolare:

- vigila sull'effettività del Modello;
- verifica l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- verifica il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e promuove il necessario aggiornamento, nell'ipotesi in cui le analisi rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti;
- assicura i flussi informativi di competenza.

Su un piano più specificamente operativo, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- attivare le procedure di controllo previste dal Modello, effettuando verifiche (periodiche e a campione) su operazioni o attività nelle aree a rischio;
- controllare la regolare tenuta della documentazione richiesta dal Modello;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- segnalare alla Direzione Aziendale le violazioni del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica.

L'Organismo di Vigilanza si può avvalere, per adempiere ai propri doveri e ai propri compiti, della collaborazione di professionalità specialistiche nell'ambito giuridico, contabile ed organizzativo, reperite anche all'esterno della Società. L'Organismo di Vigilanza si avvarrà, laddove lo ritenesse necessario, anche della collaborazione di personale interno alla Società.

	<p align="center">Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001</p>	
---	---	---

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. Sussiste un obbligo di informazione in capo a qualunque collaboratore e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle sue attività. In particolare, le aree interessate dovranno tenere a disposizione dell'OdV tutta la documentazione prodotta e ricevuta in riferimento alle attività a rischio reato così come individuate nel Modello.

4.2 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza riferisce su base continuativa al Presidente e ogni 6 mesi al Consiglio d'Amministrazione (immediatamente in caso di violazioni del Modello), in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici: controlli effettuati ed esito, eventuale necessità di aggiornamento del Modello, sanzioni disciplinari applicate.

Gli incontri con gli organi societari sono documentati e copia della documentazione è custodita a cura dell'Organismo di Vigilanza stesso.



4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo. I dati e le informazioni archiviati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

CAPITOLO 5

Caratteristiche e funzioni del sistema disciplinare

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
---	---	---

5.1 Funzione

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Dlgs 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione del Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso, e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'autorità giudiziaria competente.

Impemba & Associati porta il sistema disciplinare a conoscenza dei suoi destinatari mediante gli strumenti più opportuni, e informa e forma adeguatamente i destinatari sui relativi contenuti.

5.2 Ambito di applicazione

Ai fini dell'ottemperanza del Dlgs 231/2001, a Capitolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, che:

- (a) esponano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Dlgs 231/2001; e/o
- (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Dlgs 231/2001; e/o
- (c) siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Dlgs 231/2001.

5.3 Il sistema disciplinare adottato da Impemba & Associati

Per conoscere il sistema disciplinare adottato da Impemba & Associati, si rinvia al Cap. 8.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

CAPITOLO 6
Formazione e comunicazione

IMPEMBA&ASSOCIATI	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001	
-------------------	---	---

6.1 Premessa

È data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello. In particolare, il Modello è portato a conoscenza di tutti i destinatari indicati al par. 2.2., ossia tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Impemba & Associati.

6.2 Piano di formazione e comunicazione

La comunicazione del Modello adottato e la formazione del personale sui suoi contenuti e implicazioni, sono requisiti dell'attuazione del Modello, come specificamente prescritto dal Dlgs 231/2001. Impemba & Associati si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

6.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

6.2.2 Formazione e comunicazione ai dipendenti, dirigenti e collaboratori

Il Modello completo è disponibile sul server aziendale; un estratto è consultabile sul sito internet, presso la sede legale e presso le unità locali. Impemba & Associati assicura al personale interno adeguata informativa sull'adozione del Modello e sulle modalità di consultazione dello stesso.

6.2.3 Comunicazione a terzi

Il Modello è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Impemba & Associati intrattiene relazioni d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello, da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Impemba & Associati, dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.